

- (12) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere introdotte gradualmente per lasciare ai produttori il tempo sufficiente per riprogettare, se necessario, i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario per l'introduzione di questi requisiti dovrebbe essere tale da evitare impatti negativi sulle funzionalità dei circolatori già presenti sul mercato e deve tenere conto dell'incidenza sui costi per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.
- (13) Occorre che la valutazione della conformità e le misurazioni dei parametri del prodotto pertinenti siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup>.
- (14) Il presente regolamento deve rapidamente favorire l'immissione sul mercato di tecnologie che riducono l'impatto ambientale dei circolatori durante il loro ciclo di vita, con un risparmio di elettricità stimato a 23 TWh, entro il 2020, pari a 11 Mt di CO<sub>2</sub> equivalente, rispetto una situazione invariata in assenza di misure.
- (15) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.
- (16) Al fine di agevolare i controlli di conformità i produttori sono invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2005/32/CE.
- (17) Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti dal presente regolamento, l'identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento deve contribuire ad assicurare che le informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita dei circolatori siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di circolatori senza premistoppa indipendenti e di circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai circolatori destinati ad impianti per l'acqua potabile, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di cui all'allegato I, punto 2.4;
  - b) ai circolatori integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2020 per sostituire circolatori integrati in prodotti identici immessi sul mercato prima del 1° agosto 2015. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio devono indicare chiaramente a quale prodotto è destinato.

#### Articolo 2

##### Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/32/CE, s'intende per:

- 1) «circolatore», una pompa centrifuga caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2 500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo;
- 2) «circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui albero motore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui motore è immerso nella sostanza pompata;
- 3) «circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto;
- 4) «prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore;
- 5) «circolatore di acqua potabile», un circolatore concepito appositamente per essere utilizzato nel ricircolo dell'acqua potabile come definito nella direttiva 98/83/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

##### Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori sono definite nell'allegato I.

<sup>(2)</sup> GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

